

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNITÀ MONTANA ALTA VALLE ELVO

COMUNE DI MUZZANO

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

(D.P.R. 10.09.1990 N°285)

ELABORATO

B

DATA

2012

SCALA

** **

TITOLO DELL'ELABORATO:

Proposta di nuovo Reg. Com. di Polizia Mortuaria e Cimiteriale

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. n° 21 DEL 24/09/2012

Il Segretario Comunale

Il Responsabile del Procedimento

IL SEGRETARIO COMUNALE
(*Giorgio Della Barile*)
TIMBRO E FIRMA
COMUNE DI MUZZANO
(Prov. di Biella) - ONNA
LO MANTO

Timbro e firma

IL SINDACO
(*Romano Schetti*)
TIMBRO E FIRMA
COMUNE DI MUZZANO
(Prov. di Biella)

Dott. Ing. Giorgio Della Barile

Studio Tecnico

Via Mazzini n°2 13818 Tollegno (Biella)

Email dbstudio@biella.alpcom.it

INDICE

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

I. DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

- Art. 1 Modalità di denuncia della morte
- Art. 2 Obblighi dei medici
- Art. 3 Rinvenimento di cadaveri e resti umani
- Art. 4 Funzioni del medico necroforo
- Art. 5 Procedure per i nati morti
- Art. 6 Autorizzazione per la sepoltura

II. RISCONTRO DIAGNOSTICO

- Art. 7 Disposizioni per il riscontro diagnostico
- Art. 8 Riscontro diagnostico su portatori di radioattività
- Art. 9 Gestione dei riscontri diagnostici

III. PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

- Art. 7 Disposizioni per il riscontro diagnostico
- Art. 8 Riscontro diagnostico su portatori di radioattività
- Art. 9 Gestione dei riscontri diagnostici

IV. DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

- Art. 10 Disposizioni per l'osservazione dei cadaveri
- Art. 11 Osservazioni per morte improvvisa
- Art. 12 Osservazione per morte di malattia infettiva
- Art. 13 Metodi dell'osservazione
- Art. 14 Osservazione nella camera mortuaria
- Art. 15 Tempistica per la deposizione nel feretro
- Art. 16 Limitazione dei cadaveri nel feretro
- Art. 17 Vestizione dei cadaveri
- Art. 18 Caratteristiche dei feretri
- Art. 19 Modalità di chiusura dei feretri
- Art. 20 Estumulazione e trasporto di feretri in altra sede
- Art. 21 Verbalizzazione delle estumulazioni
- Art. 22 Esumazione di cadaveri morti di malattia infettiva
- Art. 23 Periodi vietati per l'esumazione
- Art. 24 Reato di vilipendio di cadavere

V. TRASPORTO DEI CADAVERI

- Art. 25 Disposizioni generali per il trasporto di cadaveri
- Art. 26 Trasporto di cadaveri fuori dal territorio comunale
- Art. 27 Caratteristiche dei feretri e modalità di trasporto di cadaveri morti di malattia
- Art. 28 Trasporto di cadaveri portatori di radioattività
- Art. 29 Percorsi dei cortei funebri
- Art. 30 Divieto di sosta e d'interruzione dei cortei funebri
- Art. 31 Autorizzazione al trasporto fuori dal territorio comunale per cremazione
- Art. 32 Modalità di trasporto all'estero e/o da Comune a Comune
- Art. 33 Modalità di trasporto fuori dal territorio comunale
- Art. 34 Trasporto in Stati aderenti alla Convenzione di Berlino e/o Città del Vaticano
- Art. 35 Modalità per feretri provenienti dall'estero e/o altri Comuni
- Art. 36 Percorrenza dei feretri per la via più breve
- Art. 37 Trasporto di cadaveri destinati all'insegnamento e/o indagini scientifiche
- Art. 38 Trasporto di ossa umane e/o resti mortali

VI. INUMAZIONI

- Art. 39 Fioritura ed ornamenti delle tombe
- Art. 40 Disposizione dei campi comuni
- Art. 41 Modalità di contrassegno delle fosse
- Art. 42 Profondità delle fosse
- Art. 43 Misure delle fosse e dei vialetti
- Art. 44 Caratteristiche delle casse
- Art. 45 Limitazione dei cadaveri nelle casse
- Art. 46 Modalità di inumazione per la cura ed il rispetto del cadavere

Art. 47 Modalità di ornamento e diciture sulle tombe

VII. TUMULAZIONI E SEPOLTURE PRIVATE

- Art. 48 Concessioni all'uso dei privati
- Art. 49 Caratteristiche delle casse
- Art. 50 Tariffe di concessione
- Art. 51 Manutenzione delle tombe di famiglia
- Art. 52 Aveni diritto alle tombe di famiglia
- Art. 53 Concessione di sepolture straordinarie
- Art. 54 Durata e modalità delle concessioni
- Art. 55 Disposizioni per gli ornamenti
- Art. 56 Modalità di concessione per le tombe di famiglia
- Art. 57 Titolarità delle tombe di famiglia
- Art. 58 Realizzazione di opere
- Art. 59 Durata di concessione delle tombe di famiglia
- Art. 60 Deroga alla durata di concessione delle tombe di famiglia
- Art. 61 Modalità di contratto per la concessione delle tombe di famiglia

VIII. ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 62 Modalità di esumazioni e/o estumulazioni
- Art. 63 Modalità di esumazioni ordinarie
- Art. 64 Gestione dei resti umani e dei ritrovamenti
- Art. 65 Durata e modalità delle esumazioni ed estumulazioni
- Art. 66 Norme generiche per le estumulazioni
- Art. 67 Estumulazioni straordinarie per trasporto
- Art. 68 Disposizioni per esumazioni straordinarie
- Art. 69 Estumulazioni per conto di privati

IX. CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI, IMBALSAMAZIONE, AUTOPSIE

- Art. 70 Modalità per la cremazione
- Art. 71 Disposizioni per la gestione delle ceneri
- Art. 72 Destinazione delle ceneri
- Art. 73 Affidamento delle ceneri
- Art. 74 Dispersione delle ceneri
- Art. 75 Dispersione in caso di accertata indigenza
- Art. 76 Modalità per le autopsie
- Art. 77 Modalità per l'imbalsamazione
- Art. 78 Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività

X. ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

- Art. 79 Destinazione d'uso del cimitero
- Art. 80 Servizio di custodia
- Art. 81 Compiti del responsabile del servizio di necroforo
- Art. 82 Compiti del necroforo

XI. NORME DI SERVIZIO

- Art. 83 Incarichi speciali del necroforo
- Art. 84 Gestione amministrativa del necroforo
- Art. 85 Autorizzazioni alla sepoltura
- Art. 86 Procedure per le sepolture comuni
- Art. 87 Preparazione delle fosse
- Art. 88 Modalità per le esumazioni

XII. POLIZIA DEL CIMITERO

- Art. 89 Apertura al pubblico
- Art. 90 Disposizioni per l'accesso al cimitero
- Art. 91 Manutenzione del cimitero
- Art. 92 Disposizioni per la coltivazione di arbusti
- Art. 93 Cura delle tombe
- Art. 94 Disposizioni per gli ornamenti
- Art. 95 Divieto di asportazione degli ornamenti
- Art. 96 Danneggiamenti
- Art. 97 Assistenza alle esumazioni ed estumulazioni
- Art. 98 Contegno nell'area cimiteriale

XIII. SANZIONI

- Art. 99 Sanzioni amministrative e penali

XIV. **TARIFE CIMITERIALI**
Art. 100 Tariffe cimiteriali

XV. **DISPOSIZIONI FINALI**
Art. 101 Richiamo alle normative vigenti
Art. 102 Esecutività del regolamento

- Art. 1 Modalità di denuncia della morte

[1] In conformità alle disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte contenute nel titolo VII del R.D. 09.07.1939 n° 1238 sull'Ordinamento dello Stato Civile, i famigliari, i direttori di istituti, di ospedali, e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio di Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi tra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso.

[2] All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti età, sesso, stato civile, domicilio, ecc. del defunto, il tutto in osservanza dell'art. 140 dell'Ordinamento dello Stato Civile.

- Art. 2 Obblighi dei medici

[1] A norma dell'art. 103, sub a) del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n° 1265 i medici devono per ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

[2] La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

[3] Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità Giudiziaria.

[4] L'obbligo della denuncia della causa di morte è pure fatto ai medici incaricati di eseguire le autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria per riscontro diagnostico e si osservare a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n° 285.

[5] Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13.02.1964, n° 185.

[6] Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune ne darà immediata informazione all'Azienda Sanitaria Regionale competente per territorio.

[7] Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

[8] Il Comune entro trenta giorni invierà copia della scheda di morte all'Azienda Sanitaria Regionale competente per territorio.

- Art. 3 Rinvenimento di cadaveri e resti umani

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco o un Organo di Polizia, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e all'Azienda Sanitaria Regionale competente per territorio. Quest'ultima, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, incaricherà dell'esame del materiale rinvenuto il Medico necroscopo e comunicherà i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

- Art. 4 Funzioni del medico necroforo

[1] Le funzioni di Medico necroscopo di cui all'art. 141 del R.D. n° 1238/1939 sull'ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate da un Medico nominato dall'Azienda Sanitaria locale competente.

[2] Il Medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.

[3] La visita del Medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore del decesso, salvo i casi previsti dai successivi artt. 10, 11 e 12 e, comunque, non dopo le ore 30.

- Art. 5 Procedure per i nati morti

[1] Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. n° 1238/1939, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

[2] Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazioni dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale.

[3] A richiesta dei genitori, nei cimiteri possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

[4] Nei casi previsti dai commi 2 e 3 i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento alla Azienda Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

- Art. 6 Autorizzazione per la sepoltura

[1] L'autorizzazione per la sepoltura in entrambi i cimiteri è rilasciata, a norma dell'art. 141 del R.D. n° 1238/1939, sull'ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile.

[2] La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nei cimiteri di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 3.

- Art. 7 Disposizioni per il riscontro diagnostico

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti a riscontro diagnostico secondo le norme della legge 15.02.1961, n° 83. Il competente Servizio dell'A.S.L. può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause della morte. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura. Restano salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.

- Art. 8 Riscontro diagnostico su portatori di radioattività

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore, secondo quanto previsto per la fattispecie dal Decreto Legislativo 17.3.1995, n° 230.

- Art. 9 Gestione dei riscontri diagnostici

[1] I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal Direttore Sanitario dell'Ospedale o della Casa di cura comunicati al Sindaco per eventuale rettifica, della scheda di morte, di cui all'art. 2. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 2, ultimo comma.

[2] Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle leggi sanitarie n° 1265/1934 e successive modifiche.

[3] Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

- Art. 10 Disposizioni per l'osservazione dei cadaveri

Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della Legge 29.12.1993, n° 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e del relativo Decreto del Ministero della Sanità n° 582 del 22 agosto 1994 "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte", nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento. Rimangono in vigore le norme previste dalla Legge 2 dicembre 1975 n° 644 e successive modifiche e integrazioni (prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico) non incompatibili o non in contrasto con la legge 29 dicembre 1993 n° 578 e con il Decreto del Ministero della Sanità 22 agosto 1994 n° 582.

- Art. 11 Osservazioni per morte improvvisa

Nei casi di morte improvvisa, ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il Medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. precedente.

- Art. 12 Osservazione per morte di malattia infettiva

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti i segni di iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del competente Servizio dell'A.S.R. - U.S.L. il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione.

- Art. 13 Metodi dell'osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il competente Servizio dell'A.S.R. - U.S.L. adotta le misure cautelative necessarie.

- Art. 14 Osservazione nella camera mortuaria

Le funzioni obitoriali vengono espletate mediante l'utilizzo della camera mortuaria che funge anche da deposito di osservazione, non essendovi l'obbligo di distinzione fra i due locali, previsto all'art. 14 comma 2 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 28, limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti

- Art. 15 Tempistica per la deposizione nel feretro

Trascorso il periodo di osservazione nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 10 e seguenti del presente Regolamento, il cadavere può essere deposto nel feretro.

- Art. 16 Limitazione dei cadaveri nel feretro

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

- Art. 17 Vestizione dei cadaveri

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

- Art. 18 Caratteristiche dei feretri

[1] I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a cm 2. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

[2] Per le tumulazioni, anche se temporaneamente in tombe o cappelle private, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 2,5 cm.

- Art. 19 Modalità di chiusura dei feretri

[1] Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo del necroforo, sarà collocata una targa metallica con nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

[2] Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche in qualunque periodo dell'anno) passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della Circolare 24/Min. San in data 24 giugno 1993 e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della Circolare predetta, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura.

Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al competente Servizio dell'A.S.R. - U.S.L. che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso.

• Art. 20 Estumulazione e trasporto di feretri in altra sede

[1] Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il competente Servizio dell'A.S.R. - U.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarino che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

[2] Qualora il competente Servizio dell'A.S.R. - U.S.L. constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui agli articoli 68 e 69 del presente regolamento.

• Art. 21 Verbalizzazione delle estumulazioni

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

• Art. 22 Esumazione di cadaveri morti di malattia infettiva

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria è proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte.

• Art. 23 Periodi vietati per l'esumazione

Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

• Art. 24 Reato di vilipendio di cadavere

[1] E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

[2] Il responsabile del servizio o il necroforo sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria anche per il tramite di un organo di Polizia e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.



- Art. 25 Disposizioni generali per il trasporto di cadaveri

[1] Il trasporto dei cadaveri al cimitero è a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

[2] L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al necroforo.

[3] Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n° 285/1990.

[4] Il trasporto delle salme dei non abbienti è a carico del Comune e viene effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

[5] L'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito, sono disciplinati dal Sindaco.

- Art. 26 Trasporto di cadaveri fuori dal territorio comunale

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dai cimiteri o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni che seguono. a) Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui debba avvenire il seppellimento.

b) Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

- Art. 27 Caratteristiche dei feretri e modalità di trasporto di cadaveri morti di malattia infettiva)

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che questa le vieti su proposta del competente servizio dell'A.S.R. - U.S.L., nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al trasporto di cadaveri da o per l'estero, quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco succitato.

- Art. 28 Trasporto di cadaveri portatori di radioattività

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme dovranno essere effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.

- Art. 29 Percorsi dei cortei funebri

I cortei funebri negli orari disciplinati dal Sindaco debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

- Art. 30 Divieto di sosta e d'interruzione dei cortei funebri

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

- Art. 31 Autorizzazione al trasporto fuori dal territorio comunale per cremazione

I trasporti di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente art. 26 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

- Art. 32 Modalità di trasporto all'estero e/o da Comune a Comune

[1] Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione Internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990, n° 285.

[2] Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, tali salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso il periodo di osservazione secondo quanto previsto agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 285/90 nonché al capitolo 3 della Circolare 24/Min-San in data 24 giugno 1993.

[3] Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

- Art. 33 Modalità di trasporto fuori dal territorio comunale

Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della Chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. Il necroforo non potrà abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

- Art. 34 Trasporto in Stati aderenti alla Convenzione di Berlino e/o Città del Vaticano

[1] Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.02.1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D.01.07.1937, n° 1397 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. n° 285/1990.

[2] Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28.04.1938, n° 1055.

[3] Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso gli Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del D.P.R. n° 285/1990.

- Art. 35 Modalità per feretri provenienti dall'estero e/o altri Comuni

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale L'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al necroforo il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 84 del presente Regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Sindaco.

- Art. 36 Percorrenza dei feretri per la via più breve

Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile, percorrere la strada più corta.

- Art. 37 Trasporto di cadaveri destinati all'insegnamento e/o indagini scientifiche

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. n° 285/1990.

- Art. 38 Trasporto di ossa umane e/o resti mortali

[1] Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

[2] Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

- Art. 39 Disposizione dei campi comuni

[1] Entrambi i cimiteri hanno campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

[2] Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

- Art. 40 Modalità di contrassegno delle fosse

[1] Ogni fossa sarà contrassegnata, a cura del Comune, con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone per l'assetto fino alla costipazione del terreno.

[2] Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

[3] Il cippo deve essere costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici.

- Art. 41 Profondità delle fosse

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

- Art. 42 Misure delle fosse e dei vialetti

[1] Le fosse per inumazione di cadaveri di persone oltre i dieci anni di età devono avere nella parte più profonda (a m 2) la lunghezza di m 2,20 e la larghezza di m 0,80, debbono distare l'una dall'altra almeno 0,50 m da ogni lato. Le fosse dei cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m 2) una lunghezza media di m 1,50, una larghezza di m 0,50 e debbono distare almeno m 0,50 da ogni lato.

[2] I vialetti tra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalla fossa di inumazione.

• Art. 43 Caratteristiche delle casse

- [1] Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
- [2] Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazione debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
- [3] Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm 2.
- [4] Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
- [5] Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm, ed assicurato con mastice idoneo.
- [6] Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
- [7] Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
- [8] E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
- [9] Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della Ditta costruttrice e del fornitore.
- [10] Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

• Art. 44 Limitazione dei cadaveri nelle casse

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in una cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

• Art. 45 Modalità di inumazione per la cura ed il rispetto del cadavere

- [1] Per calare nella fossa un feretro si avrà massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanico sicuro.
- [2] Deposito il feretro nella fossa questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 41. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

• Art.46 Fioritura ed ornamenti delle tombe

Sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non si ingombrino le tombe vicine. All'infuori di quanto indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

- Art. 47 Modalità di ornamento e diciture sulle tombe

[1] Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata tabella, senza pagamento di tassa.

[2] Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare alle iscrizioni integrative.

- Art. 48 Concessioni all'uso dei privati

[1] Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- aree per tombe di famiglia o monumentali, cripte seminterrate;
- tombe o forni o loculi individuali;
- nicchie ossario e/o cinerarie per la raccolta di resti mortali individuali e/o ceneri derivanti dalla cremazione contenute nelle apposite urne cinerarie di cui agli artt. 71, 72 e 73 del presente Regolamento Comunale.

[2] I manufatti destinati alla tumulazione dei feretri devono possedere tutti i requisiti previsti all'art. 76 del D.P.R. 285/90 di seguito elencati:

- Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
- I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
- Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
- La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costruita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
- Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
- Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
- I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
- La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
- È consentita altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
- Per le nuove costruzioni dovranno essere garantite misure di ingombro libero interno per la tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m 2,25, di larghezza m 0,75, e di altezza m 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda della tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. 285/90.

La misura di ingombro libero interno per la tumulazione in nicchia ossario/cineraria individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m 0,70, di larghezza m 0,30 e di altezza m 0,50.

Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. 285/90, bensì la usuale collocazione di piastra di marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

- Art. 49 Caratteristiche delle casse

[1] Le salme destinate alla tumulazione di cui alla lettera a) e b) del precedente articolo 48 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. n° 285/1990.

[2] Le ossa umane e gli altri resti mortali di cui alla lettera c) del precedente articolo devono essere raccolti in cassette di zinco corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 36 del D.P.R. n° 285/1990.

- Art. 50 Tariffe di concessione

Le tariffe di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

- Art. 51 Manutenzione delle tombe di famiglia

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

- Art. 52 Aveni diritto alle tombe di famiglia

[1] Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente.
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie.
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

[2] Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con l'esclusione di ogni altro.

[3] Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere la concessione della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

[4] Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado del concessionario;
- i fratelli e le sorelle consanguinee del concessionario;
- il coniuge ed i conviventi more uxorio;

Il Sindaco può autorizzare previa richiesta scritta e autorizzazione da parte di tutti i concessionari la tumulazione provvisoria in tombe di famiglia nei seguenti casi:

- che il defunto abbia in corso di costruzione una propria tomba di famiglia;
- che il defunto abbia prenotato un loculo comunale in corso di costruzione.

[5] Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

- Art. 53 Concessione di sepolture straordinarie

[1] La tumulazione in sepolture private di salme che siano stati conviventi con i concessionari o che abbiano acquisiti particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come prevista dal II° comma dell'art. 93 D.P.R. 10.09.1990 n° 285, è consentita nei modi e nei casi previsti dall'art. 52.

[2] Nelle tombe di famiglia è possibile dare sepoltura a defunti estranei previo parere favorevole scritto di tutti i concessionari della medesima dietro pagamento al Comune di prezzo massimo per i loculi singoli.

• Art. 54 Durata e modalità delle concessioni

[1] Le nicchie, i loculi possono contenere un solo feretro. È consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico loculo, sia o meno presente un feretro.

[2] Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni trenta dalla tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.

[3] Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo procedendo alle operazioni di estumulazione secondo le disposizioni previste per la fattispecie al Titolo VIII "Esumazioni ed Estumulazioni" del presente Regolamento Comunale. È riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione alla scadenza, per ulteriori vent'anni.

[4] I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali, osservate le disposizioni del successivo art. 66. Il diritto di concessione dei suddetti loculi ossario anche definiti alla lettera "g" dell'art. 78 come 'nicchie ossario' o 'nicchie cinerarie', ha la durata di anni trenta dalla data dell'atto di concessione.

• Art. 55 Disposizioni per gli ornamenti

Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimento e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto e ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 10 cm.

• Art. 56 Modalità di concessione per le tombe di famiglia

[1] Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali previa richiesta degli interessati in possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti.

[2] Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dall'Autorità competente su conforme parere della Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

[3] Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato.

Dovrà essere rilasciato certificato di usabilità previo certificato di collaudo statico nei casi previsti dalla norma.

[4] Forme, tipologie e dimensioni sono quelle stabilite dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione tenendo conto che le misure minime di superficie delle aree date in concessione per la costruzione di tombe monumentali devono permettere la realizzazione di manufatti provvisti di un adeguato spazio antistante ai loculi per consentire, in applicazione al Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n° 626, l'esecuzione delle opere di carico e scarico delle salme in sicurezza.

[5] La costruzione e l'ultimazione delle edicole funerarie o cappelle dovrà essere completata entro il termine di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di stipula dell'atto di concessione dell'area trascorso tale termine, senza che sia avvenuta la costruzione, l'area ritornerà in possesso del Comune.

[6] Nelle aree avute in concessione nei cimiteri potrà anche essere prevista l'inumazione di urne cinerarie, ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della L.R. 20/2007, a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili e che siano assicurate nel tempo le condizioni di identificazione della sepoltura.

- Art. 57 Titolarità delle tombe di famiglia

Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o nel sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti, oltre al valore delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo.

- Art. 58 Realizzazione di opere

Nessuna opera può essere intrapresa nei cimiteri ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

- Art. 59 Durata di concessione delle tombe di famiglia

[1] Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno durata di 99 anni salvo rinnovo. Scaduto tale periodo gli interessati dovranno chiederne la conferma, e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

[2] Nel caso di domanda e constatata regolarità della successione, la concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

[3] Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che si sia a conoscenza dei loro indirizzi.

- Art. 60 Deroga alla durata di concessione delle tombe di famiglia

[1] Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni rilasciate anteriormente al 10.02.1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n° 803, potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza dei cimiteri rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

[2] Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. n° 285/1990.

- Art. 61 Modalità di contratto per la concessione delle tombe di famiglia

La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

- Art. 62 Modalità di esumazioni e/o estumulazioni

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento. Le seconde allorché i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, compatibilmente con le limitazioni stabilite dall'art. 84 del D.P.R. 285/1990.

- Art. 63 Modalità di esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. n° 285/1990, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupati.

- Art. 64 Gestione dei resti umani e dei ritrovamenti

[1] Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

[2] In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente articolo 38.

[3] Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dal necroforo. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune. Tutti i rifiuti da esumazione e da estumulazione e tutti i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali devono essere raccolti, trattati e smaltiti secondo quanto previsto agli articoli n° 12 e n° 13 del Decreto Ministeriale 26 giugno 2000 n° 219. I rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali sono da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 7 comma 2 lettera "e" del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n° 22.

- Art. 65 Durata e modalità delle esumazioni ed estumulazioni

[1] Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità giudiziaria. Il Sindaco ha il potere di autorizzare l'estumulazione di feretri in tempi antecedenti alla data di scadenza della concessione secondo le modalità e per le finalità di cui all'art. 20 del presente Regolamento Comunale.

[2] Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal Sindaco. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che

sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

[3] Qualora le salme vengano rinvenute in stato di completa mineralizzazione, le ossa potranno essere direttamente deposte nell'ossario comune ovvero, racchiuse nelle apposite cassette di zinco di cui all'art. 36 del D.P.R. 285/90, potranno essere tumulate nelle nicchie di cui al punto c) dell'art. 48 del presente Regolamento Comunale.

[4] Conformemente a quanto stabilito dall'art. 86, comma 3 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285, per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

- Art. 66 Norme generiche per le estumulazioni

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. n° 285/1990, integrate con quanto disposto dal comma 1° dell'art. 65 del presente Regolamento.

- Art. 67 Estumulazioni straordinarie per trasporto

[1] Le esumazioni straordinarie o estumulazioni in tempi antecedenti alla data di scadenza della concessione per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco.

[2] L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni di cui agli art. 83, 84 e 85 del D.P.R. 285/90 e viene eseguita a norma della D.G.R. n. 115-6947 del 05/08/2002 e delle eventuali future modifiche normative.

[3] In caso di esumazioni straordinarie o estumulazioni in tempi antecedenti alla data di scadenza della concessione ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del necroforo sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità sanitaria a tutela dell'igiene.

[4] Nel caso di estumulazioni straordinarie, tutti gli oneri derivanti da tali operazioni, saranno a carico dei richiedenti.

- Art. 68 Disposizioni per esumazioni straordinarie

Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione. Esaminata la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello coperto da telone cerato quando la cassa non sia stata messa in imballaggio. Gli indumenti ed i mezzi di protezione utilizzati da necrofori, custodi, affossatori e da tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione ed estumulazione, devono essere accuratamente lavati e quindi, eventualmente, disinfettati.

- Art. 69 Estumulazioni per conto di privati

Nel caso di estumulazione ed esumazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati il personale incaricato è autorizzato ad effettuare tutte le relative operazioni.

- Art. 70 Modalità per la cremazione

[1] La pratica funeraria della Cremazione è disciplinata dalle disposizioni di cui alla legge 31 marzo 2001 n° 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" e successivi regolamenti applicativi, e della Legge Regionale 31 ottobre 2007 n. 20 "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri", che costituiscono parte integrante del Presente Regolamento Comunale.

[2] L'Ufficiale dello Stato Civile predispone apposito Registro denominato "Registro Comunale delle Cremazioni", conservato presso la sede comunale, in cui vengono annotate, per ciascun soggetto sottoposto a cremazione, tutti i passaggi che accompagnano l'iter della salma, dall'autorizzazione motivata alla cremazione, all'affidamento dell'urna, (ai trasferimenti di titolarità), al luogo di collocazione dell'urna o di dispersione delle ceneri; il registro avrà spazio sufficiente ed adeguato per trascrivere i riferimenti ad atti amministrativi, comunicazioni, autorizzazioni, annotazioni e date, con richiami ai luoghi ove tali atti sono conservati.

Scopo del "Registro Comunale delle Cremazioni" è quello di garantire che sia possibile conoscere, in ogni momento, la precisa ubicazione delle urne concesse in affidamento e l'identità dei titolari, fino all'atto finale della dispersione (nel cinerario o in area autorizzata all'esterno del cimitero).

- Art. 71 Disposizioni per la gestione delle ceneri

[1] Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

[2] Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

[3] Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto o in appositi spazi, denominati nicchie cinerarie dati in concessione ad enti morali o privati. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie del colombario vengono stabilite dal Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.

[4] E' anche consentita la collocazione di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro, a condizione che le dimensioni del loculo siano adeguate.

[5] Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 26 e 34, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

- Art. 72 Destinazione delle ceneri

[1] Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione.

[2] La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

[3] Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

[4] L'inumazione delle urne cinerarie è concessa unicamente nelle aree cimiteriali date in concessione ai privati, come previsto dall'art. 56 comma 6 del presente regolamento

[5] L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

[6] Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

[7] Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

- a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- b) dall'esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutarie la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- d) dal tutore di minore o interdetto;
- e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.

[8] Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

[9] Nell'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione, nonché nel verbale di consegna dell'urna cineraria di cui all'articolo 81 del d.p.r. 285/1990, deve risultare quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8.

[10] L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

[11] Le autorizzazioni alla cremazione, al trasporto, all'inumazione o alla tumulazione dei resti mortali, sono rilasciate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).

- Art. 73 Affidamento delle ceneri

[1] L'urna contenente le ceneri, affidata secondo le modalità di cui all'articolo 72, deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione. L'urna deve essere mantenuta sigillata e non potrà essere aperta e tantomeno svuotata di parte o di tutto il suo contenuto per trasferirlo in altro

contenitore, salvo per l'effettuazione dell'operazione di dispersione delle ceneri, con l'osservanza, in questo caso, di tutte le relative norme di cui all'art. 74 del presente Regolamento.

[2] L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione. Il luogo di conservazione dell'urna cineraria deve essere realizzato all'interno dell'abitazione, costruito in muratura (nicchie, tabernacoli, ecc..) oppure in altro materiale idoneo (legno, metallo, ecc...) purché offerente le necessarie garanzie contro ogni profanazione. E' vietata la conservazione dell'urna in ubicazioni inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario (locali adibiti a cucina, dispensa, ecc.) ed inopportune per motivi di decoro (luoghi aperti al pubblico, fabbricati precari, ecc.).

[3] L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione.

[4] L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione. La durata dell'affidamento si intende a tempo indeterminato, fino al decesso dell'affidatario, alla rinuncia volontaria, o ad impossibilità oggettiva dello stesso per impedimenti vari.

In caso di decesso dell'affidatario, la titolarità dell'affidamento dell'urna viene trasmessa di norma agli eredi diretti dello stesso, i quali devono esplicitamente confermarne la presa in carico e comunicare al Comune l'eventuale spostamento e nuova ubicazione della stessa.

[5] Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle in uno dei cimiteri comunali per essere deposte in apposita nicchia cineraria, ovvero per effettuarvi la dispersione delle ceneri nel cinerario comune, o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione all'affidamento.

[6] In caso di decesso dell'affidatario e non ci siano eredi diretti che confermino la presa in carico dell'urna come previsto al comma 4, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al responsabile dei servizi cimiteriali del Comune, il quale provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

Qualora il comune di residenza del defunto sia Muzzano ovvero non sia conosciuto ed in tutti i casi in cui non risulti possibile individuare una diversa soluzione, le ceneri dovranno essere disperse nel cinerario comune di uno dei due cimiteri comunali.

- Art. 74 Dispersione delle ceneri

[1] Nel rispetto dei principi e delle tipologie dei luoghi di dispersione delle ceneri previsti dalla l. 130/2001, la dispersione delle ceneri è autorizzata in natura nei seguenti luoghi:

- a) aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
- b) La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:
 - in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - negli altri luoghi previsti dalla normativa statale, con le limitazioni di cui al successivo comma 2.

[2] La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). La dispersione è inoltre vietata nei corsi d'acqua a carattere torrentizio presenti sul territorio del Comune di Muzzano, con possibili e prolungati periodi di scarsa portata, e potrà essere consentita unicamente nei periodi stagionali di abbondante deflusso delle acque.

[3] È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.

[4] La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona incaricata dal defunto ovvero dai soggetti di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 72 del presente Regolamento.

[5] I soggetti di cui al comma 4 del presente articolo sono tenuti a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità ed il luogo prescelto per la dispersione delle ceneri; la dispersione dovrà avvenire, di norma, entro e non oltre 30 giorni dalla data di cremazione, fatte salve motivate deroghe espressamente autorizzate dal Sindaco.

[6] Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

[7] Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

[8] L'operazione di dispersione delle ceneri sul terreno nei casi consentiti al comma 1 dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:

- il contenitore delle ceneri, al momento dell'apertura e dello spargimento delle ceneri stesse, deve essere posato sul terreno
- subito dopo la dispersione le ceneri devono essere ricoperte con terra o altro materiale naturale che ne impedisca l'allontanamento
- la dispersione non può essere effettuata con condizioni climatiche di forte vento

[9] L'operazione di dispersione delle ceneri nei corsi d'acqua, con le limitazioni stabilite al comma 2, dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:

- lo spargimento delle ceneri in acqua dovrà avvenire a debita distanza dalla riva per evitare che le ceneri si raccolgano sul bordo del torrente
- durante la dispersione il contenitore dovrà essere mantenuto "a pelo d'acqua", onde evitare un illegittimo spargimento nell'aria
- la dispersione non può essere effettuata con condizioni climatiche di forte vento

- Art. 75 Disposizione in caso di accertata indigenza

Il Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, nei casi di accertata indigenza del defunto può sostenere, ai sensi della normativa statale vigente, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dai relativi adempimenti cimiteriali.

- Art. 76 Modalità per le autopsie

[1] Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

[2] I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica, da parte del competente servizio dell'A.S.R. - U.S.L. della scheda di morte di cui all'art. 2, ultimo comma.

[3] Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al competente Servizio dell'A.S.R. - U.S.L. ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie n° 1265/1934.

- Art. 77 Modalità per l'imbalsamazione

[1] I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere debbono essere eseguiti, sotto controllo del competente Servizio dell'A.S.R. - U.S.L., da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa la presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

[2] Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del presente Regolamento Comunale dovrà essere eseguito dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del D.P.R. n° 285/1990.

- Art. 78 Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 185/1964.



- Art. 79 Destinazione d'uso dei cimiteri

[1] Il cimitero del capoluogo comprende:

- a) un'area destinata ai campi di inumazione;
- b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
- c) una camera mortuaria che funge anche da deposito di osservazione e da sala per autopsia;
- d) una cappella;
- e) i servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali;
- f) un ossario comune;
- g) spazi per la costruzione di nicchie ossario e nicchie cinerarie;
- h) un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

[2] Il cimitero di Bagneri è costituito esclusivamente da un campo di inumazione

- Art. 80 Servizio di custodia

Il servizio cimiteriale potrà essere gestito mediante affidamento in concessione a terzi secondo le modalità previste dalla normativa vigente e previa approvazione di idonea convenzione/capitolato da parte del Consiglio Comunale.

Fino a quando il servizio verrà gestito direttamente la custodia dei cimiteri è assicurata dal seguente personale:

- a) un custode che svolge mansioni di necroforo, nonché altre mansioni al di fuori del servizio interessato;
- b) un operaio qualificato - cantoniere - seppellitore.

- Art. 81 Compiti del responsabile del servizio di necroforo

In quanto responsabile del servizio il custode:

- a) verifica che ogni salma abbia titolo per essere sepolta nella nicchia, loculo, tomba di famiglia (artt. 52, 53, 54 - comma 1 del presente Regolamento);
- b) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n° 285/1990;
- c) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
- d) è tenuto a denunciare chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale;
- e) consegna un esemplare del registro di cui sopra ad ogni fine anno all'archivio comunale e conserva l'altro presso il servizio di custodia.

• Art. 82 Compiti del necroforo

Inoltre il custode del cimitero:

- a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere, come previsto dall'art. 23 del D.P.R. n° 285/1990 e la conserva con ogni altro documento di entrata salma di cui ha preventivamente valutato la correttezza;
- b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- c) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- d) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- e) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile;
- f) impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura.

Non è consentito al personale del Comune di eseguire opere murarie sia per le tumulazioni che per le esumazioni. Dette operazioni sono a carico dei privati concessionari.

- Art. 83 Incarichi speciali del necroforo

[1] Speciale incarico del personale addetto ai cimiteri è quello delle tumulazioni, inumazioni, estumulazioni ed esumazioni dei cadaveri, ai sensi del disposto del Regolamento sullo Stato Giuridico ed Economico del personale.

[2] Il personale addetto ai lavori nei cimiteri dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1963 n° 292 e successive modifiche ed integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al decreto del Ministro della Sanità del 4 ottobre 1991 (vaccinazione antiepatite B facoltativa).

- Art. 84 Gestione amministrativa del necroforo

Il citato personale dipenderà amministrativamente:

- a) dall'Ufficio tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, ecc.;
- b) dall'Ufficio di Stato Civile per la tenuta dei registri.

- Art. 85 Autorizzazioni alla sepoltura

Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile. Tale atto sarà ritirato dal necroforo alla consegna di ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà indicata nell'accennata autorizzazione. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

- Art. 86 Procedure per le sepolture comuni

[1] Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione e inumazione in sepolture particolari.

[2] Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.

[3] Sono soggetti a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarsi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi 10 anni dalla precedente inumazione.

- Art. 87 Preparazione delle fosse

E' stretto dovere del necroforo di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito, senza fare interruzioni o salti tra fila e fila fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.

Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempre che queste durino da dieci anni come accenna l'art. 63. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari, ed i legnami saranno smaltiti ai sensi della normativa vigente e di quanto specificato al comma 3 dell'art. 64 del presente Regolamento Comunale.

- Art. 88 Modalità per le esumazioni

Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza. Scaduti i sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà di proprietà del Comune.

- Art. 89 Apertura al pubblico

Il cimitero del capoluogo sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dal Sindaco che saranno affisse all'ingresso del cimitero. Il cimitero di Bagneri rimane di norma chiuso al pubblico, in quanto tutti coloro che devono accedervi per la cura delle tombe sono in possesso di propria chiave.

- Art. 90 Disposizioni per l'accesso al cimitero

I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nei cimiteri soltanto per il servizio medesimo. È assolutamente vietata l'introduzione di cani anche se tenuti a catena o al guinzaglio. È proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

- Art. 91 Manutenzione dei cimiteri

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi tra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del necroforo raccolte e depositate nell'ossario comune.

- Art. 92 Disposizioni per la coltivazione di arbusti

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

- Art. 93 Cura delle tombe

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto dei campi comuni quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del necroforo di ritirarli per essere distrutti o usati per costruzioni nei cimiteri qualora, dietro avviso dello stesso, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie entro un mese.

- Art. 94 Disposizioni per gli ornamenti

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto. Le tombe di famiglia ed i loculi in concessione perpetua dovranno essere

tenute con decoro. Qualora a parere del Comune si rendano necessari interventi di manutenzione, i concessionari o loro eredi sono tenuti ad eseguire i lavori. Nel caso di inadempienza la concessione decadrà ed il Comune rientrerà in possesso della disponibilità.

- Art. 95 Divieto di asportazione degli ornamenti

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dai cimiteri è vietata, come è vietato asportare dai cimiteri anche semplici fiori, gli arbusti e le corone.

- Art. 96 Danneggiamenti

E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interi dei cimiteri o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

- Art. 97 Assistenza alle esumazioni ed estumulazioni

Salvo che i parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'autorità od al personale addetto ad assistere per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

- Art. 98 Contegno nell'area cimiteriale

Chiunque nell'interno delle aree cimiteriali tenesse un contegno non conveniente, sarà dal necroforo o da altro personale di polizia urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

- Art. 99 Sanzioni amministrative e penali

La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria determinata con ordinanza del Sindaco, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto n° 1265/1934 come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12.07.1961, n° 603, e degli artt. 32 e 113 della legge 24.11.1981, n° 689.

- Art. 100 Tariffe cimiteriali

Tutte le concessioni cimiteriali non comprese nell'allegata tabella sono soggette al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

Sono parimenti soggetti al pagamento di specifiche tariffe i servizi cimiteriali, espletati direttamente dal Comune o attraverso una ditta privata, che la normativa vigente non classifica tra i servizi gratuiti. L'Amministrazione Comunale, con idonea delibera, indica i servizi a pagamento e determina le relative tariffe.

- Art. 101 Richiamo alle normative vigenti

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n° 285/1990 e nel T.U. delle legge sanitarie n° 1265/1934.

- Art. 102 Esecutività del regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi della legge.